



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SPORT

**ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI
"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DEL PALAZZETTO COMUNALE POLIVALENTE"
FINANZIATO NELL'AMBITO DEL BANDO SPORT E PERIFERIE 2018**

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport (di seguito "Dipartimento"), con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano, 51, C.F. 80188230587 in persona del dott. Giuseppe Pierro, Capo del Dipartimento,

e

il comune di Ripe San Ginesio, con sede in Ripe San Ginesio (MC), piazza Vittorio Emanuele II n. 8 C.F. 00267220432 P.IVA 00267220432 in persona del sig. Paolo Teodori, nato a Sarnano (MC) il 29/05/1965, C.F. TDRPLA65E29I436B, in qualità di Sindaco del Comune di Ripe San Ginesio soggetto beneficiario dell'intervento denominato "lavori di manutenzione straordinaria copertura del palazzetto comunale polivalente"- CUP: J39H18000320005, Codice di monitoraggio BDU BND2018FSC00234, selezionato e finanziato nell'ambito del bando "Sport e Periferie 2018" e approvato con decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport in data 19 dicembre 2019, (di seguito il "Beneficiario")

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, a), nella parte in cui prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'articolo 7, commi 26 e 27, con i quali sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge

5 maggio 2009, n. 42”, e in particolare l’articolo 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito, “FSC”) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed, in particolare, l’articolo 1, comma 6, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ed in particolare, articolo 1, comma 703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO l’articolo 1, comma 703 della sopra citata legge che prevede, tra l’altro che, ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all’articolo 1, comma 245, della legge n. 147/2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico

VISTA la circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del Ministero dell’economia e della finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la quale sono state diramate le specifiche tecniche per il monitoraggio degli interventi finanziati a valere sui fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sul FSC nonché sugli interventi complementari finanziati dal fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016 recante “Istituzione della Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che: (a) individua le aree tematiche e la dotazione finanziaria del FSC 2014-2020; e (b) dispone specifiche regole di funzionamento del Fondo, individuando, fra l’altro, gli organi di attuazione e sorveglianza dei relativi Piani Operativi, tra cui l’Amministrazione di riferimento di ciascun Piano, un Comitato con funzioni di sorveglianza e un Organismo di certificazione;

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante “Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2018 n. 171, serie generale che ha esteso all’anno 2025, il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023 e stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019, già stabilito dalle precedenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 2016 nonché la possibilità per le Amministrazioni titolari, sotto la propria responsabilità, di riprogrammare le economie accertate anche anteriormente all’ultimazione dell’intervento di riferimento, a condizione

che quest'ultimo abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90 per cento e che gli eventuali maggiori oneri che si verificano fino alla chiusura della contabilità dell'opera restino a carico dell'amministrazione che ha proposto la riprogrammazione.

- VISTA** la circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 5 maggio 2017, n. 1, recante "adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo, *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, disposizioni finanziarie";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;
- VISTO** il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020;
- VISTO** l'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che ha istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie»;
- VISTO** l'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il predetto Fondo ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che, al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** ancora l'articolo 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;
- VISTA** la delibera CIPE n. 16 del 28 febbraio 2018 che approva il Piano operativo "Sport e Periferie" del valore complessivo di 250 milioni di euro a valere sul "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020" avente

ad oggetto un programma nazionale di interventi finalizzati all'implementazione del patrimonio infrastrutturale sportivo nel nostro Paese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate e alle zone periferiche urbane e ne individua l'Ufficio per lo sport, ora Dipartimento per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri come soggetto attuatore;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, ora Dipartimento per lo sport nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

VISTO il "Bando Sport e Periferie" pubblicato in data 15 novembre 2018 sul sito istituzionale dell'Ufficio per lo sport, ora Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2019, concernente l'approvazione della graduatoria, nonché la ricognizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi ritenuti finanziabili;

VISTA la delibera CIPE n.45 del 24 luglio 2019 che modifica l'articolazione finanziaria del Piano operativo "Sport e periferie" a valere sul "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020";

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera del CIPE n. 45/2019, sono stati assegnati al Piano Operativo "Sport e Periferie" 45 milioni di euro per l'anno 2019 e 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 60 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 19 dicembre 2019, con il quale si è proceduto ad approvare una nuova graduatoria rimodulata a seguito di motivate istanze di riesame, annullando e sostituendo quella approvata con il sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2019;

VISTA la graduatoria finale dei progetti, approvata con il citato decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 19 dicembre 2019, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2018, laddove prevede che sono prioritariamente finanziati i progetti collocati in graduatoria che comportino una spesa complessiva fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 937 "Fondo Sport e Periferie", anno 2019, per un importo pari ad euro 27.700.000,00;

TENUTO conto che il progetto proposto dal Comune/Ente risulta, per quanto sopra esposto, finanziabile a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come previsto dall'allegato A - recante la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie" pubblicato in data 15 novembre 2018 - del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 19 dicembre 2019;

VISTA la nota prot. UPS n. 422 del 15 gennaio 2020, con la quale l'Ufficio per lo sport, ora Dipartimento per lo sport, ha chiesto al Dipartimento per le politiche di coesione di potersi avvalere del supporto tecnico specialistico di Invitalia, nell'ambito della misura "Azioni di Sistema", giusta delibera Cipe n. 77/2017, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi approvati con Decreto del Ministro per le

politiche giovanili e per lo sport del 19 dicembre 2019, finanziati a valere sulle risorse del Fondo FSC 2014-2020;

VISTA la nota prot. n. 1034 del 4 marzo 2020, con la quale il Dipartimento per le politiche di coesione ha approvato il Piano delle attività e dei costi proposto da Invitalia per fornire il supporto tecnico specialistico richiesto dall'Ufficio per lo sport, ora Dipartimento per lo sport;

PRESO ATTO del verbale della Commissione di valutazione, istituita con decreto del Capo dell'Ufficio per lo sport del 14 febbraio 2019 e s.m.i, per la valutazione delle proposte progettuali pervenute nell'ambito del bando "Sport e Periferie";

CONSIDERATO che il progetto proposto dal Beneficiario risulta, per quanto sopra esposto, finanziato a valere sulle risorse finanziarie di cui al Fondo sviluppo e coesione, assegnate al Piano operativo sport e periferie come da delibere CIPE sopra citate, e come indicato nell'allegato A, sopra citato, del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 19 dicembre 2019;

VISTO l'articolo 97 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che dispone che "al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con in quale al dottor Giuseppe Pierro è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ;

VISTA la documentazione prodotta dal Beneficiario, concernente la conformità del progetto alle norme di settore, nonché i pareri rilasciati dalle Amministrazioni aventi titolo;

VISTO il progetto e il relativo quadro economico iniziale presentati in sede di partecipazione al bando dal Comune di Ripe San Ginesio per la realizzazione dell'intervento "lavori di manutenzione straordinaria copertura del palazzetto comunale polivalente";

VISTA la comunicazione del Dipartimento per lo sport, con la quale è stata trasmessa lo schema di convenzione, unitamente agli esiti della istruttoria tecnica effettuata dal medesimo Dipartimento in relazione agli atti caricati dal Beneficiario nella piattaforma

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse – così come le disposizioni di legge e gli atti normativi equiparati o comunque aventi forza prescrittiva generale, particolare e speciale, in esse richiamati, nonché gli atti e provvedimenti afferenti la

fase “pubblicistica” di selezione dei progetti del Bando “Sport e Periferie 2018” parimenti citati – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente ai seguenti allegati:

- a) allegato “A”: delibera del Consiglio comunale con l’inserimento dell’importo del co-finanziamento a carico dell’Beneficiario nel bilancio di previsione;
- b) allegato “B”: quadro economico dell’intervento aggiornato alla data di sottoscrizione del presente atto e cronoprogramma dei tempi di realizzazione dell’intervento come da format allegato;
- c) allegato “C”: dichiarazione di assenso alla realizzazione dell’intervento da parte dell’eventuale gestore dell’impianto;
- d) allegato “D”: elaborati progettuali aggiornati alla data di sottoscrizione del presente atto (es. progetto di fattibilità tecnica ed economica / progetto definitivo / progetto esecutivo)

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente accordo regola i rapporti giuridici tra il Dipartimento ed il Comune di Ripe San Ginesio, beneficiario del contributo di € 70.000,00, concesso per la realizzazione dell’intervento denominato “lavori di manutenzione straordinaria copertura del palazzetto comunale polivalente”, identificato dal codice monitoraggio BND2018FSC00234, e definisce le modalità di attuazione e monitoraggio dell’intervento, di trasferimento del contributo e di rendicontazione.

Articolo 2

(Contributo)

1. L’importo complessivo dell’intervento, così come indicato nel quadro economico del progetto di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ammonta ad € 110.000,00, di cui € 70.000,00 quale contributo a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione territoriale 2014-2020 (FSC) stanziato dalla Delibera CIPE n. 16 del 28 febbraio 2018 per il Piano operativo Sport e Periferie ed € 40.000,00 a titolo di compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario nella misura specificatamente indicata nella proposta come riepilogato nella seguente tabella.

Tabella 1 - Riparto del costo dell’intervento

	Finanziamento (FSC Del. CIPE 16 del 28/2/2018) (A)	Compartecipazione del Beneficiario (B)	Costo totale dell’intervento (C=A+B)
Importo	€ 70.000,00	€ 40.000,00	€ 110.000,00
Quota	63,64 %	36,36 %	100%

2. Le economie che eventualmente matureranno per effetto dei ribassi d’asta, all’esito della procedura di affidamento dell’appalto di lavori ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. effettuata dal Beneficiario direttamente o tramite Stazione appaltante da esso individuata, ridurranno di pari importo il costo dell’intervento e, pertanto, quello del contributo a valere sulle risorse FSC e quello della compartecipazione in proporzione alle rispettive quote di cui alla tabella sopra riportata. La quota parte delle economie eventualmente maturate afferente il contributo a carico delle risorse FSC resta nella disponibilità del Dipartimento per eventuale riprogrammazione, quale Autorità di Gestione, senza

necessità di ulteriori atti, e sarà oggetto di riprogrammazione in coerenza con le disposizioni del punto 2.2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, richiamata in premesse;

3. Resta sin d'ora inteso che è facoltà del Beneficiario, inserire nei documenti di gara e nel successivo contratto di appalto la prescrizione che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo nella consegna dell'opera, determinandolo sulla base dei criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo delle penali dovute per i ritardi. Tale premio, a carico del beneficiario e vincolato alla conformità dell'esecuzione dell'appalto rispetto alle obbligazioni assunte, verrà riconosciuto mediante l'utilizzo delle somme appositamente indicate nel quadro economico dell'intervento (quadro B).

Articolo 3 **(Obblighi particolari delle Parti)**

1. Il Dipartimento per lo sport, nella persona del Capo del Dipartimento *pro tempore*, dott. Giuseppe Pierro, è responsabile dell'attuazione del Piano, assicurandone la gestione, il controllo e la verifica dei risultati conseguiti nonché il monitoraggio procedurale e finanziario dell'intervento, autorizzando, in coerenza con le disponibilità di cassa, i trasferimenti finanziari al Beneficiario a titolo di anticipo e rimborso delle spese sostenute, sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori ("S.A.L.") – redatti dal direttore dei lavori nominato dal Beneficiario e/o da diversa stazione appaltante da quest'ultimo incaricata dell'effettuazione della procedura di affidamento dei lavori, servizi e forniture, co-finanziati e successiva emissione dei relativi certificati di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, – e a fronte della presentazione dei documenti contabili di rendicontazione da parte del Beneficiario, fermo restando che verranno comunicati gli altri soggetti che faranno parte del sistema di governance ed, in particolare, del sistema di gestione e controllo (c.d. SI.GE.CO.) del Piano "Sport e periferie" FSC 2014-2020 (di seguito anche: "Piano"), al fine di rendere operativa la collaborazione anche con gli ulteriori soggetti coinvolti.
2. Il comune di Ripe San Ginesio nella persona del Sindaco sig. Teodori Paolo, in qualità di beneficiario è responsabile in via esclusiva del corretto affidamento e della corretta e regolare esecuzione dei lavori, e/o dei servizi e/o delle forniture, e dell'implementazione del sistema nazionale di monitoraggio (BDU), così come previsto dal punto 3 della Delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016, e dalla Circolare n.1 del 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno.
3. Il beneficiario prende atto che il Dipartimento per lo sport, anche per il tramite di un soggetto all'uopo incaricato, seguirà le diverse fasi di realizzazione dell'intervento al fine di individuare e risolvere criticità e segnalare eventuali inadempienze del Beneficiario rispetto agli obblighi assunti in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando, nonché agli obblighi assunti con il presente atto.
4. Il Beneficiario è tenuto inoltre a:
 - a. acquisire, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, apposita dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte dell'eventuale gestore dell'impianto, redatta come da format di cui all'Allegato "C", contenente l'impegno a garantire l'accesso all'impianto al RUP, al Direttore Lavori e agli altri soggetti di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, nonché agli operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai

fini della presentazione delle offerte in sede di gara, all'aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti nella realizzazione dell'Intervento, nonché degli incaricati/delegati del Dipartimento per lo sport ai sensi del comma 3 che precede;

- b. svolgere le funzioni di stazione appaltante, affidando i lavori, servizi e forniture per la realizzazione dell'intervento in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., decreto legislativo 30 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), vigenti alla data di pubblicazione del Bando o della lettera di invito). E' fatta salva la facoltà del Beneficiario, adeguatamente motivata al Dipartimento dello sport con riferimento a circostanze oggettive che impediscono di svolgere la procedura autonomamente, di avvalersi di una centrale di committenza o soggetto aggregatore sia per lo svolgimento della procedura di gara che per l'esecuzione dei lavori;
- c. rispettare la normativa di cui alla precedente lettera b. con riferimento sia alla fase pubblicitica che a quella di stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, che ancora alla successiva fase privatistico-esecutiva;
- d. produrre e caricare sul portale "Sport e Periferie", entro e non oltre 135 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, il progetto esecutivo dell'intervento verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, firmato digitalmente dal RUP, nel caso in cui l'Ente non vi abbia provveduto prima della firma del presente atto; si ricorda in proposito che il progetto esecutivo validato dovrà essere comprensivo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente in materia, nonché degli eventuali pareri, autorizzazioni o nulla osta previsti dalle normative di riferimento vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, come anche segnalati nell'allegato alla nota di invio della convenzione;
- e. avviare le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, entro 30 giorni dal caricamento sul Portale Sport e salute del progetto esecutivo validato, avendo cura di comunicarlo al Dipartimento, anche per il tramite di un soggetto all'uopo incaricato;
- f. aggiudicare i lavori, servizi e forniture inerenti al finanziamento richiesto ed ammesso entro e non oltre 2 mesi per gli affidamenti diretti sotto soglia, entro e non oltre 4 mesi per le procedure negoziate sotto soglia ed entro e non oltre 6 mesi per le procedure aperte sopra soglia (articoli 1, co. 1 e 2, co. 1 del D.L.76/2020) dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, avendo cura di comunicarlo al Dipartimento anche per il tramite di un soggetto all'uopo incaricato, essendo pienamente consapevole della loro natura essenziale, pena la risoluzione di diritto della Convenzione;
- g. procedere alla firma del contratto d'appalto entro e non oltre 60 giorni da quando l'aggiudicazione è divenuta efficace, avendo cura di comunicarlo a mezzo P.E.C. al Dipartimento, trasmettendo copia conforme all'originale del medesimo, anche per il tramite di un soggetto all'uopo incaricato;

- h. realizzare l'Intervento nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma delle attività allegato alla presente convenzione, mentre successivamente il Programma di esecuzione dei lavori sottoscritto con l'appaltatore ed allegato al contratto di appalto (coerente con il menzionato cronoprogramma) dovrà essere trasmesso prima dell'inizio dei lavori e vi dovranno essere graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento;
- i. curare tutte le fasi di realizzazione dell'intervento e provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, a certificare la regolare esecuzione dei lavori e, ove occorra, al loro collaudo secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e normativa correlata (es. Regolamento di attuazione, esecuzione ed integrazione del medesimo se dovesse entrare in vigore dopo la sottoscrizione della presente convenzione, ma prima della data dell'atto di consegna dei lavori);
- j. per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'art. 5 del Decreto legge n.76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso;
- k. caricare sul portale "Sport e Periferie", la relazione bimestrale su format che sarà messo a disposizione, comunicando, oltre a tutte le informazioni previste dal presente atto, qualsiasi altra informazione necessaria per consentire le attività di verifica, controllo e monitoraggio dell'Intervento stesso;
- l. conservare a propria cura e fornire tempestivamente al Dipartimento per lo sport la documentazione relativa alle attività di monitoraggio e rendicontazione delle somme spese, ai fini del trasferimento del contributo, come previsto dai successivi articoli 5 e 10;
- m. svolgere, a propria cura e spese, tutte le attività ed ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla messa in esercizio dell'impianto, a seguito dell'ultimazione dell'intervento;
- n. garantire – per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., anche per l'eventuale diverso gestore dell'impianto stesso – l'accessibilità al pubblico, nonché la destinazione dell'impianto, secondo le finalità prevista dal bando, impegnandosi altresì a mantenere le finalità sociali e la destinazione sportiva dell'Impianto, nonché l'efficienza dello stesso;
- o. caricare sul portale "Sport e periferie" e/o trasmettere al Dipartimento per lo sport, e ad un soggetto all'uopo incaricato per conoscenza, la richiesta di anticipazione del contributo secondo le modalità indicate al successivo articolo 4; gli stati di avanzamento dei lavori e/o dei servizi (SAL) maturati durante l'esecuzione delle opere e/o dei servizi/forniture appaltati, al fine della successiva erogazione degli importi dei singoli stati di avanzamento dei lavori secondo le modalità dell'art. 4;

- p. trasmettere tutta la documentazione tecnica, amministrativa, contabile relativa all'intervento entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla produzione dei singoli atti, attraverso l'implementazione del portale "Sport e Periferie";
 - q. provvedere alla trasmissione sistematica delle informazioni necessarie al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
 - r. redigere e trasmettere al Dipartimento e ad un soggetto all'uopo incaricato, entro 15 giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero dal verbale di collaudo con esito positivo dell'impianto, una relazione tecnica (la "relazione tecnica conclusiva") attestante le spese effettivamente sostenute, il rispetto del cronoprogramma delle attività e del progetto. La relazione tecnica conclusiva dovrà essere accompagnata dalle copie conformi dei seguenti documenti:
 - (i) certificato di collaudo tecnico amministrativo ove previsto dalla normativa, oppure di regolare esecuzione, e relativo provvedimento di approvazione;
 - (ii) determina di approvazione del quadro economico finale.
5. Il Dipartimento si impegna ad erogare il contributo per l'attuazione dell'intervento, previa verifica, per il tramite di un soggetto all'uopo incaricato, della documentazione prodotta dal Beneficiario e secondo le modalità di cui al successivo articolo 4, nel rispetto di quanto previsto dal Bando Sport e Periferie del 15 novembre 2018 e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 4

(Modalità di trasferimento del contributo)

1. Le erogazioni effettuate, secondo quanto disposto nel presente articolo, terranno conto della percentuale di riparto tra quota di finanziamento FSC e quota di compartecipazione di risorse proprie del Beneficiario nella misura riportata nella Tabella 1 di cui all'articolo 2.
2. Il Dipartimento si impegna a contribuire alla realizzazione dell'intervento con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, trasferendo al Comune, con le modalità di cui al presente articolo 4, l'importo massimo di € 70.000,00 (Euro settantamila/00), a copertura delle spese sostenute dal Beneficiario. Al riguardo, il Beneficiario dà atto e riconosce che il Dipartimento risponderà esclusivamente nei limiti della somma di € 70.000,00 (Euro settantamila/00) e che nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta allo stesso Dipartimento a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento; il Beneficiario, pertanto, si impegna a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici, che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità dell'Impianto oggetto dell'Intervento, anche in ragione di imprevisti non imputabili all'Ente stesso.
3. Il trasferimento del contributo verrà effettuato dal Dipartimento con le seguenti modalità, precisando che le erogazioni verranno disposte a seguito del controllo con esito positivo della regolarità della documentazione inerente alla spesa:
 - a. a seguito della presentazione del progetto esecutivo approvato, ai sensi dell'art. 97 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sarà erogata una anticipazione pari al 20 % del valore complessivo del contributo di cui alla lettera (A) della Tabella 1, articolo 2;

- b. all'aggiudicazione definitiva divenuta efficace della gara per l'esecuzione lavori o per la fornitura di beni e servizi, sarà erogata una ulteriore anticipazione sino al raggiungimento dell'importo pari al 20% del valore complessivo del contributo (Tabella 1 – lettera A), così come eventualmente modificato in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 (economie da ribassi d'asta), a seguito di specifica richiesta di pagamento da parte del Beneficiario; tale erogazione del 20% sarà effettuata previa trasmissione della documentazione amministrativa e contabile di quanto erogato con il primo 20%, di cui alla lettera a), che sarà oggetto di verifica di ammissibilità;
- c. erogazioni intermedie degli importi relativi agli stati di avanzamento (SAL) ed alle altre spese medio tempore sostenute, come risultanti dalla documentazione amministrativa (ad es. contratti) e contabile (ad es., fermo quanto previsto all'art. 10 della presente Convenzione, fatture quietanzate, che esplicitino, oltre l'importo complessivo, la quantità, la tipologia di spesa e l'importo parziale dei lavori, beni e servizi acquistati – o documenti contabili di valore probatorio equivalente, o altra dichiarazione liberatoria del creditore che attesti la effettività di detto pagamento, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 – e D.U.R.C. regolare), ivi compreso quanto sopra prescritto all'art. 3, comma 1), trasmessa dal Beneficiario alla PCM Dipartimento SPORT, fino al 95% del valore complessivo del contributo di cui alla lettera (A) della Tabella 1, così come eventualmente modificato in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 (economie da ribassi d'asta);

Ciascuna erogazione intermedia è subordinata alla presentazione della spesa quietanzata relativa alla erogazione precedente, così come indicato all'art. 10 comma 1, e, ai fini del monitoraggio, alla alimentazione e validazione dei dati nella banca dati unitaria presso IGRUE (BDU).

Le anticipazioni saranno di volta in volta recuperate a valere sulle erogazioni intermedie in misura pari al 20% dell'erogazione intermedia erogata.

4. Saldo (5%)

Il saldo erogato sarà pari al costo totale ammissibile sostenuto per la realizzazione dell'intervento e al netto di quanto già erogato, a fronte della presentazione della documentazione amministrativa e contabile trasmessa dal Beneficiario dopo l'emissione del certificato provvisorio di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, o del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, nel caso dei lavori, o di certificato di verifica di conformità nel caso di servizi e forniture.

Ogni erogazione verrà parametrata in misura proporzionale, sulla base della distinzione tra la quota a carico delle risorse FSC e la quota a carico del Beneficiario.

Ai fini dell'erogazione delle somme per lavori, oltre a quanto previsto dal capo IV "Controllo Amministrativo Contabile" del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, il Beneficiario dovrà presentare, per ciascuno stato di avanzamento dei lavori, anche la seguente documentazione:

- a. report fotografico di dettaglio: il report deve consentire la corretta e puntuale valutazione delle lavorazioni eseguite e rendicontate nei singoli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL). In particolare, dal report dovrà chiaramente evincersi: la realizzazione degli interventi previsti nel progetto, l'effettiva messa in opera/installazione dei materiali, degli impianti e delle

apparecchiature contabilizzati nella rendicontazione; le principali lavorazioni eseguite ed il relativo stato di avanzamento.

Il report dovrà essere corredato da una planimetria a scala adeguata (o altro elaborato grafico ritenuto idoneo a tale scopo) con l'indicazione puntuale dei conii ottici di tutte le foto in esso riportate.

Eventuali economie di gestione relative al contributo (di cui alla parte A della Tabella 1), anche derivanti dai ribassi d'asta realizzati in sede di gara, saranno riassegnate al Fondo Sviluppo e Coesione per eventuali riprogrammazioni.

Il Beneficiario dà atto e riconosce che, ai fini dell'ottenimento del contributo, le voci di spesa ammissibili sono esclusivamente quelle riportate nel quadro economico relative all'intervento finanziato e sostenute a decorrere dal 13/06/2019.

Articolo 5

(Modalità di monitoraggio – Relazione Bimestrale)

1. L'intervento sarà oggetto di monitoraggio finanziario e procedurale e potrà essere anche monitorato attraverso sopralluoghi e controlli disposti direttamente sui luoghi dell'intervento al fine di verificare lo stato di attuazione dello stesso. Al fine del corretto e costante monitoraggio dell'intervento, il Beneficiario dovrà trasmettere, a pena della revoca del finanziamento, dati, informazioni e copia della documentazione relativa all'attuazione dell'intervento, secondo le disposizioni previste per il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse a valere sul FSC 2014-2020. In particolare, dovrà trasmettere le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento del progetto, le procedure di gara, gli impegni di spesa, i documenti di spesa, i pagamenti e le quietanze, gli indicatori di realizzazione.
2. Il Dipartimento per lo Sport, in qualità di Autorità di Gestione del Piano operativo Sport e periferie, si riserva il diritto di chiedere in ogni momento informazioni supplementari o chiarimenti in ordine allo stato di avanzamento dell'intervento o alle informazioni e alla documentazione trasmessa, a cui il Beneficiario dovrà rispondere entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta stessa.
3. Il Beneficiario si obbliga a comunicare al Dipartimento e ad un soggetto all'uopo incaricato tutte le informazioni utili e a porre in essere le attività necessarie per consentire la verifica delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento dell'intervento e del corretto utilizzo del contributo.
4. Il Beneficiario si impegna al rispetto delle tempistiche previste dal Cronoprogramma allegato alla presente convenzione. Nel caso di ritardo nella conclusione di una fase, il Dipartimento, su richiesta motivata e fermo restando la durata del progetto di cui all'allegato, potrà consentire una rimodulazione del Cronoprogramma. Nel caso di richiesta di proroga della durata del progetto, su motivata richiesta del Beneficiario, il Dipartimento può concedere una proroga, fermo restando il rispetto del termine di eleggibilità della spesa a valere sulle risorse FSC.
5. Il Beneficiario è tenuto a trasmettere al Dipartimento e ad un soggetto all'uopo incaricato, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, su format che sarà messo a disposizione, una relazione attestante lo stato di avanzamento dell'intervento (la "relazione bimestrale"), allegando, ove esistenti:

- i. i provvedimenti di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, relativi alla realizzazione dell'Intervento, nel rispetto delle scadenze previste al precedente articolo 3;
- ii. i provvedimenti a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, relativi alla realizzazione dell'intervento;
- iii. una rendicontazione di spesa predisposta dal responsabile unico del procedimento (di seguito la "rendicontazione di spesa") che attesti i lavori eseguiti ed i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del Cronoprogramma delle Attività, corredata dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), dai certificati di pagamento e dai relativi mandati di pagamento emessi in ordine cronologico.

Articolo 6

(Adeguamenti o modificazioni dell'Intervento, Varianti in corso d'opera)

1. L'erogazione del contributo è condizionata alla corrispondenza dell'opera realizzata al progetto presentato alla partecipazione al Bando, inclusi eventuali modifiche già approvate dal Dipartimento. Tuttavia, fermo l'importo massimo del contributo e quanto specificato per le economie di gestione relative al contributo di cui all'art. 4 comma 3, possono essere autorizzati adeguamenti e/o modifiche del progetto, qualificabili come varianti in corso d'opera o migliorie, secondo la normativa vigente.

In ogni caso il Beneficiario dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Dipartimento per lo Sport per qualsiasi adeguamento e/o modificazione del progetto, del quadro economico e del cronoprogramma delle attività.

2. Su motivata istanza del Beneficiario, il Dipartimento, previa verifica tecnico-amministrativa, può consentire la rimodulazione dell'intervento, che non comporti la radicale sostituzione del suo oggetto, con conseguente riduzione delle discipline sportive praticabili nell'impianto, e delle fasi indicate nel cronoprogramma delle attività.

3. ***(Disciplina delle varianti in corso d'opera)***. A valle di quanto presentato ed approvato con la stipula della presente convenzione, nel caso di affidamento di lavori, potrebbe manifestarsi la necessità di introduzione di una variante nel corso dell'esecuzione dell'appalto, da intendersi come ogni modifica sostanziale qualitativa o quantitativa rispetto alle originarie previsioni contrattuali, la cui valutazione ricade nelle competenze dell'Ufficio Direzione Lavori e del RUP. Tuttavia, prima di procedere alle procedure autorizzative del caso, si richiede al Beneficiario di attenersi alle seguenti indicazioni, pena il mancato riconoscimento delle relative spese sostenute:

- a) ogni variazione al progetto approvato e al piano finanziario dovrà essere richiesta in forma scritta e autorizzata dal Dipartimento pena la non ammissibilità della stessa;
- b) in nessun caso sono ammesse varianti difformi rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e norme correlate, dalla Delibera CIPE n. 25/2016 ovvero dal D.M. 49/2018, che comportano una modifica delle categorie di spesa del Quadro Economico originario e comunque un aumento dell'importo del finanziamento concesso. Non sono, altresì, ammissibili le spese riconducibili a varianti al progetto approvate senza il parere di coerenza del Dipartimento.

La realizzazione di una variante valutata "non coerente" rispetto al progetto approvato, comporterà in ogni caso il mancato riconoscimento delle spese sostenute a tale titolo.

Articolo 7

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili tutte le spese relative all'intervento per il quale è stato riconosciuto il contributo e sostenute a partire dal 13 giugno 2019, a condizione che esse siano:
 - assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
 - effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
 - pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
 - coerenti con il D.P.R del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".
2. Le spese ammissibili a finanziamento e comunque riferite all'intervento di cui trattasi, che dovranno essere già previste nel Quadro Economico formalmente approvato e caricato sul portale "Sport e Periferie", sono esclusivamente:
 - a. spese per esecuzione dei lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell'intervento;
 - b. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
 - c. indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere);
 - d. spese per pubblicità del bando di gara,
 - e. IVA ed oneri contributivi obbligatori;
 - f. imprevisti, se inclusi nel quadro economico;
 - g. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
 - h. incentivi ex art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.;
 - i. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza;
 - j. spese per commissioni giudicatrici;
 - k. spese per consulenze specialistiche;
 - l. spese per comunicazione;
 - m. eventuali somme per il premio di accelerazione.
3. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali.

Articolo 8
(Sospensione e revoca del contributo)

1. Il Beneficiario dà atto e riconosce che, qualora all'esito delle verifiche di cui agli articoli precedenti, si riscontri l'esistenza di un grave inadempimento ovvero di un grave ritardo nella realizzazione dell'intervento l'erogazione del contributo potrà essere sospesa e il contributo potrà essere revocato anche parzialmente, senza che il Beneficiario possa pretendere alcunché al riguardo.

2. Ferma restando la risoluzione di diritto della Convenzione previa semplice comunicazione scritta del Dipartimento al Beneficiario e senza apertura di un procedimento per la natura completamente vincolata della decisione in caso di superamento dei termini procedurali di cui al su esteso comma 4 lett. f) dell'art. 3 –salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che il Beneficiario provvederà a comunicare tempestivamente al Dipartimento – Il contributo sarà revocato, all'esito di specifico procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 s.m.i., a titolo esemplificativo, ed esaminate eventuali osservazioni del Beneficiario, nei seguenti casi:

- a) inadempimento da parte del Beneficiario agli obblighi ed ai termini temporali di cui ai precedenti articoli, salvo quanto specificato al precedente comma 2, primo periodo;
- b) ritardo superiore a 90 giorni nell'esecuzione del cronoprogramma delle attività;
- c) mancanza della preventiva autorizzazione del Dipartimento prevista dall'articolo 6, oppure alterazioni e/o modificazioni relative all'intervento e/o della natura e delle finalità del progetto (come riportato all'articolo 6);
- d) violazione degli obblighi particolari di cui all'articolo 3, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 4, lett. f);
- e) qualora l'intervento riguardi impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o che insistono su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario con esclusione quindi dei contenziosi connessi alla espletanda procedura di affidamento dei lavori, servizi, forniture, nel pieno rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (a titolo esemplificativo: impugnazione esclusioni, aggiudicazione, ecc.);
- f) nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di cofinanziare l'intervento nella percentuale indicata nell'articolo 2;
- g) ove risulti che l'intervento sia stato finanziato con altre e diverse risorse pubbliche;
- h) nei casi previsti dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016 s.m.i.;

3. In caso di revoca del contributo, il presente accordo perderà automaticamente efficacia e il Beneficiario sarà tenuto a restituire le somme eventualmente già ricevute per l'attuazione dell'Intervento, entro il termine di 90 giorni dalla relativa richiesta del Dipartimento, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Nel caso di revoca il beneficiario è obbligato a restituire le somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, restando a totale carico del medesimo beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.

Articolo 9
(Durata ed efficacia)

1. La presente convenzione diverrà efficace dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà efficace per almeno 3 (tre) anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione, o del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, ovvero del verbale di collaudo con esito positivo dell'impianto e, comunque, fino a che non saranno state completamente adempiute tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso.

Articolo 10
(Rendicontazione delle spese)

1. Il Beneficiario è tenuto a rendicontare tempestivamente le spese effettivamente sostenute, secondo le modalità che saranno opportunamente indicate dal Dipartimento per lo Sport, fermo quanto già prescritto all'art. 3, comma 4, lett. c) della presente Convenzione
2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del Beneficiario, o dal RUP, un'attestazione ove risulti che le spese sono ammissibili in quanto:
 - a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, per quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (di cui al successivo art.12);
 - b. la spesa sostenuta è pertinente ed imputabile con certezza all'intervento finanziato;
 - c. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura) a valere sulle spese finanziate con le risorse del FSC.
3. Ogni documento di spesa deve riportare nell'oggetto/causale la dicitura: "lavori di manutenzione straordinaria copertura del palazzetto comunale polivalente"- CUP: J39H18000320005, CIG _____ *Codice di monitoraggio BDU BND2018FSC00234, Documento contabile cofinanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano Sport e periferie – Bando 2018*".
4. A conclusione dell'intervento il Beneficiario trasmetterà al Dipartimento per lo Sport un rendiconto finale di tutte le spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per la realizzazione dell'opera.

Articolo 11
(Responsabilità esclusiva del Beneficiario)

1. Il Beneficiario è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento ed assume nei confronti del Dipartimento l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, causato al Medesimo o all'Amministrazione di appartenenza, e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto qui finanziato; il Dipartimento non risponde, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte del Beneficiario delle obbligazioni da questo assunte nei confronti di appaltatori, subappaltatori, sub-contraenti, ovvero fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in relazione al presente accordo,

2. Il Beneficiario, in particolare nella persona del RUP, è tenuto ad acquisire tutti gli eventuali pareri, autorizzazioni o nulla osta previsti dalle normative di riferimento vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento prima dell'inizio dei lavori;
3. È esclusiva cura del Beneficiario la regolare esecuzione dell'Intervento; il Dipartimento è manlevato da qualunque responsabilità inerente l'errata esecuzione dello stesso;
4. In particolare, il Beneficiario manleva il Dipartimento da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenerli indenni rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, derivante dalla presente convenzione, ovvero da qualsiasi richiesta di risarcimento e/o indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto qui finanziato.

Art. 12

(Tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, il Beneficiario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare al Dipartimento e al soggetto all'uopo incaricato, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con le modalità di cui al successivo comma 2, gli estremi identificativi del conto presso cui accreditare il contributo di cui all'articolo 4, con la specificazione dei soggetti autorizzati ad operare sul medesimo e della sua valenza esclusiva o non esclusiva per i trasferimenti in questione.
2. Il Beneficiario si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti.

Articolo 13

(Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV))

1. Il Beneficiario è tenuto ad assumere entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021 le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), come previsto dalla Delibera Cipe 28 febbraio 2018, n. 26 e riportato nel Si.Ge.Co. L'OGV è definita come *"l'obbligo che nasce nel momento in cui la stazione appaltante/responsabile dell'attuazione dell'intervento, assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto dell'adempimento dell'obbligo"*.
2. L'OGV si intende assunta allorché sia intervenuta la *proposta di aggiudicazione* di lavori e/o servizi e/o forniture, ai sensi dell'articolo 32 co. 8 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore di un operatore economico selezionato quale aggiudicatario selezionato sulla base di procedure di gara previste dall'ordinamento. Nell'ipotesi di procedura negoziata, l'OGV discende dall'atto amministrativo con il quale il Beneficiario individua il soggetto terzo contraente.

Art. 14

(Domicilio e comunicazioni)

1. Le parti eleggono domicilio presso la sede indicata nel presente accordo; qualsiasi variazione dovrà essere comunicata nei modi di cui al successivo comma 2.

2. Tutte le comunicazioni, notifiche e documenti relativi all'accordo dovranno essere inviati, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi, pena l'invalidità delle comunicazioni, notifiche e documenti stessi:

per il Dipartimento:

PEC: progettisport@pec.governo.it

c.a. Capo Dipartimento per lo Sport dott. Giuseppe Pierro

per il Beneficiario:

PEC: comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

c.a.: sig. Teodori Paolo - Sindaco pro tempore

Articolo 15 ***(Foro competente)***

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 16 ***(Consenso trattamento dei dati personali)***

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato regolamento.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 17 ***(Disposizioni finali)***

1. La presente convenzione ed i relativi diritti e obblighi – ivi descritti, in clausole di cui le parti dichiarano di avere piene conoscenza e consapevolezza, e/o comunque dalla medesima derivanti per eterointegrazione automatica con le disposizioni normative vigenti – non possono essere ceduti a terzi, a pena di nullità della cessione.
2. Per la disciplina di tutte le situazioni, atti e circostanze non espressamente regolamentate nella presente Convenzione, le Parti sono consapevoli, come anticipato al comma che precede, che si applicheranno in via automatica le norme di legge generale e speciale, nonché quelle eventuali regolamentari per singoli

aspetti di dettaglio, vigenti, nonché concordano, in applicazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, che la definizione di singole situazioni di difficoltà interpretativa che dovessero insorgere in corso di esecuzione della Convenzione e su cui vi sia diversità di vedute avverrà, salvo quanto diversamente previsto nei precedenti articoli e ferma la rispondenza agli interessi pubblici generali presidiati dal Bando Sport e Periferie 2018, gradatamente, privilegiando: i. l'interpretazione che conservi gli effetti della Convenzione o della clausola dubbia, ii. la coerenza con la natura e l'oggetto della Convenzione.

3. Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Allegato A: delibera di Giunta Comunale con l'inserimento dell'importo del co-finanziamento a carico del Beneficiario nel bilancio di previsione;

Allegato B: Quadro Economico dell'intervento aggiornato alla data di sottoscrizione del presente atto e cronoprogramma dei tempi di realizzazione dell'intervento come da format allegato;

Allegato C: dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte dell'eventuale gestore dell'impianto;

Allegato D: elaborati progettuali aggiornati alla data di sottoscrizione della presente convenzione (es. progetto di fattibilità tecnica ed o economica / progetto definitivo / progetto esecutivo)

Per la PCM - Dipartimento per lo Sport
(dott. Giuseppe Pierro)

Per il Beneficiario
(Il sindaco – sig. Paolo Teodori)

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente
